



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 33

30/09/2024

INDICE ARGOMENTI:

- CONFERMATO IL RIPARTO DEL FONDO CENTRI ESTIVI.
- QUESTIONARIO DEL REVISORE AL RENDICONTO 2023.
- ANALISI AL VADEMECUM INFORMATIVO ANAC PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI (Parte 3).
- LICENZIAMENTO PER MANCATA TIMBRATURA PAUSA PRANZO.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili** (compresa l'elaborazione delle buste paga mensili e la tenuta della contabilità Iva), svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

CONFERMATO IL RIPARTO DEL FONDO CENTRI ESTIVI.

Sul portale del Dipartimento per la famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri - sono stati pubblicati gli importi di **riparto relativi ai fondi centri estivi** ed altre attività socioeducative 2024 di cui avevamo già dato notizia nell'informativa n. 23 del 24/06/2024; infatti sono **confermati gli importi** del finanziamento nella tabella già pubblicata dal Dipartimento per le politiche della famiglia in data 11 luglio 2024.

Le risorse vengono erogate direttamente ai Comuni italiani che hanno manifestato l'interesse all'iniziativa. Le risorse sono in corso di **accreditamento nelle casse dei Comuni** tramite pagamento effettuato dalla Banca d'Italia (*sistema di tesoreria unica*).

Evidenziamo che:

- le somme assegnate possono essere **utilizzate fino al 31.12.2024**;
- Il termine per la **rendicontazione** degli interventi è fissato **al 30 giugno 2025**.

SPESE AMMISSIBILI.

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia finanzia anche per il 2024 lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori, per un ammontare di 60 milioni di euro.

Le iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2024, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, devono essere finalizzate al potenziamento dei **centri estivi**, dei **servizi socioeducativi territoriali** e dei **centri con funzione educativa e ricreativa** che svolgono attività a favore dei minori di età da 0 a 17 anni.

Riepiloghiamo alcune indicazioni operative per le spese ammissibili:

- acquisizione di beni e servizi: sono consentite purché funzionali e necessari alla realizzazione dell'intervento ed espletate secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
- sottoscrizione di atti: protocolli, intese, convenzioni o contratti, stipulati secondo la normativa vigente, con altri enti pubblici e privati, finalizzati a disciplinare la collaborazione, anche sotto il profilo economico o l'affidamento in gestione, per la realizzazione degli interventi;





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- realizzazione di interventi: riorganizzazione degli spazi dedicati alle attività, loro messa in sicurezza e manutenzione ordinaria;
- elargizione di contributi economici: rimborsi alle famiglie con figli minori che frequentano le attività organizzate dai servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori di età da 0 a 17 anni. Tali rimborsi sono relativi a spese sostenute dal 1° giugno al 31 dicembre 2024 che dovranno essere documentate sulla base di quanto definito dalle delibere della Giunta Comunale e corredate della documentazione giustificativa.

RENDICONTAZIONE.

L'utilizzo delle somme sarà monitorato dal Dipartimento per le politiche della famiglia sulla base della documentazione fornita da ciascun Comune entro il 30 giugno 2025.

Dovranno essere inserite nella piattaforma dedicata i seguenti atti:

- 1 – copia degli atti con i quali sono state impegnate e pagate le somme;
- 2 – dati relativi agli interventi finanziati (*Deliberazioni, determinazioni, ecc.*)

Il Comune beneficiario è tenuto a restituire le somme nel caso in cui:

- non impegni le somme entro il **31/12/2024** o non spenda le somme impegnate entro il **31/05/2025**;
- impegni totalmente o parzialmente le somme per realizzare interventi che non rientrano tra le spese ammissibili.

Le somme non utilizzate devono essere restituite entro il 31/05/2025 inserendo la quietanza dell'avvenuto versamento nella piattaforma del Ministero.



QUESTIONARIO DEL REVISORE AL RENDICONTO 2023.

Inizio modulo

Fine modulo

La Corte dei conti con la Deliberazione n. 8 del 23 aprile 2024 ha emanato le Linee guida ed il relativo questionario al Rendiconto 2023, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Le relazioni, inviate alle Sezioni regionali di controllo, competenti per territorio, da parte degli organi di revisione - trasmesse fin dall'entrata in vigore della L. n. 266/2005 sono ormai un riferimento per le attività di controllo svolte dai revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una sempre più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno. Sempre tutelati gli ulteriori approfondimenti che ogni Sezione regionale di controllo abbia bisogno di effettuare.

Le ultime "Linee guida" al Rendiconto degli enti locali, sempre tenendo in debito conto il quadro di finanza pubblica in costante mutamento, cercano **"di intercettare i fenomeni di maggior rilevanza nell'ottica della verifica e conservazione, anche in prospettiva, degli equilibri di bilancio"**.

Dove possibile è stata cercata la semplificazione, per ridurre gli adempimenti di compilazione; è stata eliminata la Sezione dedicata, negli ultimi anni, all'emergenza sanitaria, mantenendo però il controllo sulle risultanze del conguaglio finale di cui al D.M. 8 febbraio 2024 e dei ristori specifici, per verificare eventuali risorse in *surplus* o in *deficit*, in sede di redazione del rendiconto 2023.

Lo schema di relazione, come d'uso, è strutturato in una Scheda anagrafica ed in sei parti specifiche.

Tra le novità:

- **Sezione I** (*domande preliminari*). È stata prestata attenzione agli enti colpiti dagli eventi alluvionali *"con riguardo ai debiti fuori bilancio e ai lavori in somma urgenza"*;





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- **Sezione II** (*Risultati della gestione finanziaria e fondo pluriennale vincolato*). È stata eliminata la Sezione "Dati di cassa" in considerazione della possibile acquisizione delle informazioni ivi contenute da BDAP. Le altre domande sulla consistenza di cassa sono state quindi traslate qui, ritenendo "*di condensare le richieste relative all'anticipazione di tesoreria con quelle sull'utilizzo per cassa delle entrate vincolate in un'unica tabella riepilogativa che dà conto anche delle modalità di contabilizzazione di queste ultime in termini di utilizzi e reintegri*". Per il resto, sono qui condensate le domande sul **fondo pluriennale vincolato**, sulla **gestione dei residui**, sul **fondo crediti di dubbia esigibilità**, sulla **tempestività dei pagamenti** ed il **fondo di garanzia dei debiti commerciali**, sulla **modalità di riscossione delle entrate**, rappresentando una cospicua parte del questionario. In particolar modo, viene richiamata attenzione sulla necessità di accertare il rispetto degli obblighi normativi in tema di fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) e di tempestività dei pagamenti, anche in ragione della circostanza che la riduzione dei tempi di pagamento delle PA si pone tra le riforme abilitanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che l'Italia si è impegnata a realizzare (Riforma n. 111). Tale riforma, a seguito delle ultime modifiche apportate al PNRR ed approvate dal Consiglio Ecofin in data 8/12/2023, fissa per le PP.AA. il raggiungimento di specifici obiettivi quantitativi (target) in termini di tempo medio di pagamento (60 giorni per gli Enti del SSN e trenta giorni per i restanti comparti) e di tempo medio di ritardo (pari a zero) entro il primo trimestre 2025, con conferma al primo trimestre 2026.

- **Sezione III** (*indebitamento e strumenti di finanza derivata*). Si ripropone la verifica dei parametri di capacità e sostenibilità dell'indebitamento e si chiude con il riscontro del rispetto del limite ex art. 204 Tuel e dello stato dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati in essere.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

- **Sezione IV** (*Organismi partecipati*). Effettua una attenta ricognizione alle partecipazioni, ai relativi adempimenti ed oneri. La sezione mira a verificare l'adozione da parte degli enti locali di idonei sistemi di controllo sulle società partecipate (art. 147-quater), nonché il **rispetto degli ordinari adempimenti prescritti** dal D.Lgs 175/2016 in tema di: - attività di ricognizione periodica e razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20 TUSP); - costituzione di nuove società e/o acquisizioni di nuove partecipazioni (art. 4 e 5 TUSP); - monitoraggio funzionale alla precoce emersione del rischio di crisi nelle società controllate (art. 6 TUSP); - verifica della corretta applicazione delle disposizioni in tema di misure integranti il c.d. "soccorso finanziario" in favore delle società partecipate (art. 14, comma 5, TUSP). Il questionario richiama l'attenzione del revisore, altresì, sul **rilascio di garanzie** in favore di organismi partecipati (non solo societari) e sull'**esistenza di eventuali società in perdita**, al fine di consentire di monitorare l'effettivo stato di salute (o di crisi latente) delle società e la corretta applicazione della normativa sulla temporanea sterilizzazione (degli effetti) delle perdite da Covid-19.

- **Sezione V** (*Contabilità economico-patrimoniale*). Dedicare domande diverse agli enti con popolazione inferiore o superiore ai 5.000 abitanti, in coerenza con la rappresentazione semplificata della situazione patrimoniale (D.M. 12/10/2021).

- **Sezione VI** (Province e Città metropolitane).

Anche quest'anno tutte le sezioni prevedono, in calce, una parte "**Note**" in cui il compilatore potrà fornire eventuali informazioni aggiuntive e/o esplicative.



ANALISI AL VADEMECUM INFORMATIVO ANAC PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI (Parte 3)

Ultimiamo la disamina del vademecum ANAC sugli affidamenti diretti le cui parti precedenti erano nei due precedenti numeri dell'Informativa.

Verifiche requisiti per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro

Nell'ambito degli appalti rientranti nella micro-soglia dei 40.000 euro, è stata introdotta una specifica modalità molto semplificata per l'espletamento delle verifiche sui requisiti in caso di affidamenti diretti.

La parte I del D.Lgs 36/2023 dedicata ai contratti di importo inferiore alle soglie europee stabilisce, all'art. 52 (*controllo sul possesso dei requisiti*) che

*"1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici **attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.** La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.*

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".

L'introduzione di tale disposizione è interessante ed innovativa se letta insieme all'art. 17 del D.Lgs 36/2023 laddove prevede ora che **le verifiche dei requisiti siano effettuate prima dell'aggiudicazione** e tenendo a mente che l'art. 17 bis della L. 241/90 (*c.d. silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni*) non è applicabile al rilascio delle certificazioni comprovanti le dichiarazioni rilasciate nel DGUE.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Con l'art. 52 del nuovo codice le Stazioni Appaltanti hanno ora la facoltà di snellire il sub-procedimento di verifica dei requisiti regolamentando a monte (ovvero ad inizio di ogni anno) forme di **controllo a campione sugli operatori economici affidatari**.

Nel caso in cui all'esito delle verifiche, gli enti certificatori dovessero dare riscontro negativo, il legislatore ha previsto un meccanismo di compensazione e l'introduzione di una misura di carattere sanzionatorio ed interdittiva:

- la risoluzione del contratto,
- l'escussione dell'eventuale garanzia definitiva;
- la comunicazione all'ANAC
- la sospensione del fornitore dalla partecipazione alle procedure sottosoglia indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Garanzie

L' Art. 53 (*Garanzie*) al comma 1 **esclude l'obbligo di garanzia provvisoria per gli affidamenti diretti** prevedendo espressamente che: *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 – ivi compresi pertanto gli affidamenti diretti di cui alle lett. a e b la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106"* ...e al comma 4 prevede un ulteriore alleggerimento anche in ordine alla cauzione definitiva stabilendo che: *"In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro"*.

Le ragioni di esonero dalla garanzia provvisoria sono derivanti dall'assenza di una procedura strutturata (*infatti il procedimento è di negoziazione diretta*) che rende inapplicabile la richiesta di garanzia provvisoria, a differenza di quella definitiva che, invece, serve a tutelare la Stazione Appaltante in fase esecutiva.



Struttura e fasi del procedimento

ANAC nel riassumere le fasi salienti di un affidamento diretto, distingue tra:

FASE PRELIMINARE

- Nomina del RUP.
- Predisposizione di una relazione progettuale semplificata da porre a base dell'affidamento diretto.
- Verifiche preliminari circa l'esistenza della deroga all'obbligo di prioritario ricorso al Me.PA ed ai sistemi telematici regionali (*art. 1, comma 450, L. n. 296/2006*).

FASE DI SELEZIONE INFORMALE (*Istruttoria*)

- Indagini con analisi dei costi e/o confronto preventivi.
- Individuazione operatore economico e prestazione che si ritiene conveniente per il fabbisogno definito.

FASE DI TRATTATIVA / FORMALIZZAZIONE

- Acquisizione del CIG
- Predisposizione atti dell'affidamento diretto (Capitolato/Foglio Patti, definizione costi manodopera, impegni dell'o.e. individuato)
- Acquisizione autocertificazione/DGUE
- Avvio verifiche sui requisiti se di importo superiore a 40.000 euro

FASE DI AFFIDAMENTO

- Determina di affidamento e Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente.

Invece occorre distinguere gli "**ordini diretti di acquisto**" che sono e tipici di mercati regolamentati (es. Me.PA) in cui vi è una fase di preadesione e la previsione di "offerte pubbliche" in cui le condizioni di vendita sono ex ante definite dai fornitori aderenti. In tale circostanza, non vi è ragione alcuna di attivare una fase intermedia.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Accordi quadro

Per “**accordo quadro**” s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Con l’accordo quadro **si fissano le caratteristiche vincolanti dell'oggetto dei successivi contratti applicativi**; in particolare devono essere definiti negli atti di gara le specifiche tecniche, i tempi di consegna minimi, la tipologia delle lavorazioni, la loro qualità, i prezzi e quant’altro necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i successivi contratti applicativi.

L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo.

Con il comunicato del Presidente del 5 giugno 2024 ANAC ha fornito chiarimenti circa la **possibilità di ricorrere all'affidamento diretto di un accordo quadro**, sottolineandone gli aspetti fondamentali:

- **importo massimo stimato per l'intera durata dell'accordo inferiore a 150.000/ 140.000 euro, e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo.** L'importo massimo complessivo dell'accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14, comma 16, del D.Lgs 36/2023 e l'eventuale possibile incremento dell'importo del contratto dovrà essere rapportato all'importo massimo stimato ai fini dell'affidamento diretto e non potrà mai comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all'affidamento diretto;
- le stazioni appaltanti dovranno procedere (*dove possibile*) alla **consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell'accordo quadro;
- **compatibilità** dell'affidamento diretto di un accordo quadro con il **principio di rotazione**;
- il soggetto sottoscrittore dell'accordo quadro deve necessariamente richiedere l'attribuzione di un **codice CIG (c.d. padre)** e di un nuovo codice CIG derivato (o c.d. figlio) per ciascun contratto applicativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest'ultimo.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

LICENZIAMENTO PER MANCATA TIMBRATURA PAUSA PRANZO

La Sentenza Corte di Cassazione n. 30418 del 2 novembre 2023 in riferimento ai doveri dei dipendenti pubblici, ed in particolare alla presenza in servizio, afferma che **è motivato il rilievo che ha disposto il licenziamento di un dipendente pubblico che non ha provveduto per cinque volte a timbrare l'uscita e il successivo rientro nella sede di lavoro nell'orario della pausa pranzo.**

Secondo i giudici, non segnare la timbratura in uscita nella pausa pranzo configura una *"modalità fraudolenta"* di attestazione della presenza in servizio e **comporta il licenziamento disciplinare**, ai sensi dell'articolo 55-quater del D.lgs 165/2001.



RICORDIAMO

BILANCIO CONSOLIDATO.

Entro il 30 settembre 2024 il Comune deve approvare il bilancio consolidato al 31.12.2023 con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (art. 151 co. 8 del D.Lgs n. 267/2000).

Ricordiamo che il comma 3 art. 233-bis TUEL, a prescindere dal comportamento che l'ente ha già tenuto in relazione alla contabilità economico-patrimoniale, prevede la **possibilità per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato**.

Il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.



RICORDIAMO

CONTRIBUTI SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA 2024.

Entro il 30 settembre 2024 va formulata la richiesta del contributo per i servizi gestiti in forma associata, da parte di **Unioni di comuni** e **Comunità montane** per i servizi gestiti in forma associata, al Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Finanza Locale, tramite il "Sistema di trasmissione delle certificazioni degli enti locali" (*AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati*) tramite apposito modello (*D.M. 13 maggio 2024*). La presentazione della certificazione non è obbligatoria per gli enti locali non interessati e, pertanto, non deve essere trasmessa se negativa.

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL RENDICONTO 2023.

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al Rendiconto 2023, che dovrà avvenire **entro il 18 ottobre 2024**.

La Corte dei conti, con deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida, con il questionario per le relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali, sono uno strumento operativo finalizzato alle verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte dei Comuni.

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.



RICORDIAMO

QUESTIONARIO CORTE DEI CONTI AL BILANCIO 2024-2026

La Corte dei Conti - Sezione regionale del Piemonte ha definito la tempistica alla compilazione ed alla trasmissione da parte dell'Organo di revisione del questionario al bilancio 2024-2026, che dovrà avvenire **entro il 15 novembre 2024.**

La Corte dei conti, con deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione Autonomie, consultabile sul sito istituzionale, ha approvato le "Linee guida e il questionario per la relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2024-2026, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria per il 2006*)".

Le Linee guida definiscono i criteri cui debbono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione per il triennio 2024-2026 e, unitamente al questionario, rappresentano un supporto operativo per le verifiche sul ciclo di bilancio, con particolare riferimento agli equilibri di bilancio, nonché al rispetto dei limiti quali-quantitativi dell'indebitamento e dei vincoli imposti dai limiti di finanza pubblica.

Pur sostanzialmente impostato sulla falsariga di quello relativo ai precedenti esercizi, il documento è stato semplificato e alleggerito nel numero complessivo di informazioni richieste, nonché coordinato con quello relativo al rendiconto 2023 anche al fine di evitare l'acquisizione di informazioni sovrapponibili o già conosciute

La compilazione del Questionario non limita, ma anzi agevola, la facoltà di ulteriori approfondimenti istruttori da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte.

Gli Organi di revisione dovranno accedere, tramite il link: <https://servizionline.corteconti.it/> alla piattaforma dedicata ai questionari di finanza territoriale "Questionari finanza territoriale".

I documenti richiesti a supporto del questionario al bilancio dovranno, invece, essere inviati tramite il sistema Con.Te utilizzando la funzione presente nel menu "Documenti > Invio da EETT".

MACPAL S.r.l. è a disposizione per la compilazione del predetto Questionario.



RICORDIAMO

ALIQUOTE TARI E ALIQUOTE IMU.

Il **14 ottobre 2024** è il termine ultimo per la trasmissione telematica sul Portale del Federalismo fiscale delle:

- delibere di approvazione delle **aliquote della TARI**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (art. 13, c. 15 ter del D.L. n. 201/2011).
- delibere di approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'IMU**, nonché dei regolamenti approvati nell'anno in corso (Art. 1, comma 767, legge 27 dicembre 2019 n. 160).

Si ricorda che si tratta di **pubblicità costitutiva**, cioè l'atto acquista efficacia per l'anno di riferimento se pubblicato entro il 28 ottobre dello stesso anno.

In relazione alla trasmissione, tramite il Portale del federalismo fiscale, delle delibere concernenti le entrate tributarie, il MEF rende disponibile una guida operativa volta ad agevolare gli enti locali nella creazione di documenti in formato pdf conformi ai requisiti di accessibilità previsti dall'art. 11 della legge 4/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 10, del d.lgs.106/2018, di recepimento della direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità rappresenta una delle condizioni per il superamento dei controlli di cui al decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, recante l'individuazione delle specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria.



RICORDIAMO

CERTIFICAZIONE INCREMENTO INDENNITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.

Il Decreto Interministeriale (Interno e M.E.F.) di riparto del Fondo di 150 milioni di euro **per l'anno 2023** a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni delle regioni a statuto ordinario per l'**incremento dell'indennità di funzione degli amministratori** era stato adottato il 14 dicembre 2023.

Oltre al Decreto era stato reso disponibile il **piano di riparto** delle quote relative alla competenza 2023, 2024 e seguenti. I criteri utilizzati per il riparto erano stati illustrati nella Nota metodologica.

I Comuni assegnatari delle succitate risorse devono presentare apposita certificazione relativa all'utilizzo del contributo a copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento inerente all'anno 2023 delle indennità degli Amministratori entro il 31/10/2024.



RICORDIAMO

BILANCIO 2025: DIVERSIFICAZIONE ALIQUOTE IMU.

I Comuni **per il 2025** dovranno verificare gli effetti del nuovo meccanismo e **riapprovare le proprie delibere sull'IMU**, se non vorranno veder applicate automaticamente il prossimo anno le **aliquote standard**, senza gli aumenti locali.

Il termine l'approvazione dei bilanci preventivi e la deliberazione sulle aliquote dei tributi locali è fissato al **31 dicembre**.

In caso di mancata approvazione delle delibere, nel 2025 il Comune sarebbe obbligato ad applicare le aliquote standard, a partire dal **7,6 per mille** previsto dalla normativa nazionale per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ricordiamo che per l'IMU **l'aliquota massima è pari all'11,4 per mille** ed è applicabile solo nei Comuni che a suo tempo avevano introdotto la maggiorazione Tasi, poi inglobata nell'imposta unica.

Per tutti gli altri casi il tetto di legge resta fissato al **10,6 per mille**, mentre il parametro standard è il 7,6 per mille.

Quindi per la piena operatività delle nuove aliquote andrà aggiornato l'applicativo informatico ministeriale per l'inserimento delle aliquote nel censimento obbligatorio del dipartimento Finanze. Attualmente però sul Portale del Federalismo Fiscale non è ancora disponibile l'applicazione per l'anno 2025 ma soltanto la versione precedente che consigliamo di non utilizzare in quanto non più valida.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo** sia per l'eventuale **aggiunta di nuovi adempimenti** e sia per eventuali **modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse**:

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
30 SETTEMBRE	PREDISPOSIZIONE BILANCIO TECNICO DAL R.S.F.	ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI – VEDI ARTICOLO SOPRA
30 SETTEMBRE	RICHIESTA CONTRIBUTI PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA	SOLO UNIONI COMUNI E COMUNITÀ MONTANE
30 SETTEMBRE	REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO	NON OBBLIGATORIO PER COMUNI FINO A 5000 ABITANTI.



SCADENZE	OGGETTO	NOTE
5 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	ENTI CON PIÙ DI 50 DIPENDENTI - VEDI ARTICOLO SOPRA
9 OTTOBRE	SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO	SPESE ELETTORALI: INVIO RENDICONTO
14 OTTOBRE	INSERIMENTO PORTALE FEDERALISMO FISCALE DELIBERE TARI E IMU	
15 OTTOBRE	DEFINIZIONE PREVISIONI BILANCIO	ENTI CON MENO DI 50 DIPENDENTI - VEDI ARTICOLO SOPRA
18 OTTOBRE	QUESTIONARIO REVISORE AL RENDICONTO 2023	
20 OTTOBRE	PREDISPOSIZIONE VERSIONE FINALE BILANCIO	TUTTI GLI ENTI
31 OTTOBRE	CERTIFICAZIONE AMMINISTRATORI INCREMENTO INDENNITÀ	
15 NOVEMBRE	QUESTIONARIO AL BILANCIO 2024-2026	
15 NOVEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DELLA G.C.	
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DEL C.C.	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

tel. 0173 799526

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT